



A TUTTI GLI ISCRITTI AL
REGISTRO PRATICANTI
Loro indirizzi

Prot. N° 208/2020

OGGETTO: esami abilitanti 2020

Pavia, 25 maggio 2020

Il **19 novembre p.v.** prossimo avranno inizio le prove d'esame per l'abilitazione alla professione di geometra.

Pertanto tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 dell'allegata circolare, per poter sostenere le prove, dovranno inviare a mezzo **RACCOMANDATA A.R. o consegnare a mano direttamente al Collegio previo appuntamento**, domanda di ammissione redatta con **marca da bollo da € 16,00** sulla falsa riga dello schema che si invia in copia, entro il **18 giugno 2020**.

Rammentiamo che possono accedere all'esame anche coloro che termineranno il periodo di pratica professionale alla data del **18 novembre p.v.**

La domanda dovrà essere rivolta al Preside dell'Istituto presso il quale s'intende sostenere le prove, **ma indirizzata al Collegio dei Geometri – V.le Indipendenza, 9 (4° piano) – Pavia**.

Alla domanda dovranno inoltre essere uniti i documenti di rito e le ricevute dei versamenti previsti all'art. 6 dell'Ordinanza Ministeriale.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Geom. Mario Ravasi



Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato. (Ordinanza n. 6).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare il titolo III;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed in particolare l'art. 55 così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, così come modificato ed integrato con decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2, comma 1, che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento e Bolzano;

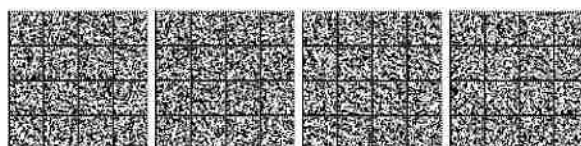
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;



Ordina:

Art. 1.

1. È indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;

candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A- abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

B- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

D- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnica subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

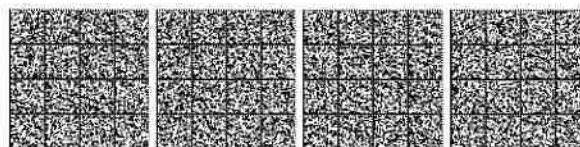
F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previ-



gente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati all'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3.

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». Nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima sede.

3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al collegio di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.

Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata - pec fa fede la stampa che documenta l'inoltro della pec;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;

c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

5. A norma dell'art. 13 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

Art. 5.

Domanda di ammissione - Modello Allegato 1

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.

La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso istituto scolastico comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39, legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste».

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.

Art. 6.

Domanda di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

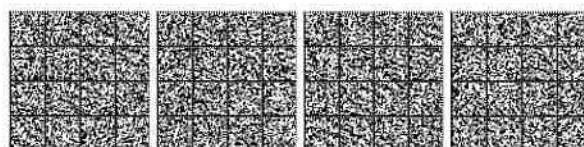
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A: qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all'istituto ove il candidato effettuerà gli esami.

3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.



Art. 7.

Adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio nazionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;

un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

il cognome e il nome;

il luogo e la data di nascita;

il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.

5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020 i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.

Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

Art. 8.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento;

18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;

20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 7, regolamento).

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata tabella B.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 12, comma 1, regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A» regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 9 e 10, regolamento).

Art. 10.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 11.

Clausola di riserva

È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d'esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.

Art. 12.

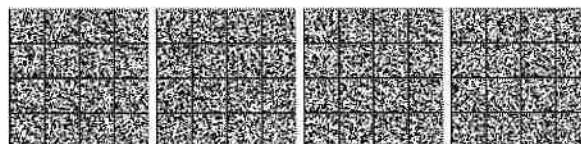
Delega

Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 14 maggio 2020

Il Ministro: AZZOLINA



FAC-SIMILE

(da non utilizzare come originale)

Marca da bollo da € 16,00

AL SIG. PRESIDE
dell'ISTITUTO A. VOLTA
di Pavia

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

Nato a (città e provincia) _____

il _____

residente in (via/piazza, n° civico, CAP, città e provincia) _____

Recapito telefono cellulare _____

Indirizzo posta elettronica _____

Chiede di essere ammesso a sostenere le prove degli esami di Stato – sessione 2020 – di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato .

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e che i dati riportati dal sottoscritto assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver presentato, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto scolastico;
- Di essere iscritto nel registro dei praticanti del Collegio di _____
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore C.A.T. , conseguito presso l'Istituto " _____ " di _____ nell'anno _____ scolastico _____ con la seguente votazione _____ (nota 2)
- di aver svolto il tirocinio: **requisito A:** completato il tirocinio ai sensi della Legge n° 137/2012 – art. 6 – comma 1 – ovvero di maturarlo _____ (nota 3)
- dichiara, ai sensi dell'art. 39 legge 448/1998 (nota 4) _____

Allega i seguenti documenti (nota 5)

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta.
- versamento di € 49,58 a mezzo modello F23 – codice tributo 729T – in favore dell'Agenzia delle Entrate di _____ quale taxa di ammissione agli esami
- taxa scolastica; e ricevuta del bonifico bancario di € 1,55 Istituto A. Volta (iban: **IT2600569611300000004950X34**)
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti prodotti a corredo della domanda
- fotocopia documento identità non autenticata

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data,

Firma

NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
- b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A, B, C e D** dell'Ordinanza Ministeriale: denominazione;
- c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
- d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- e. del voto riportato.

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere **A, B, C e D**. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **E** ed **F** ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **B** della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

NOTA 4 - I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste" (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 5 - La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

Il contributo di 1,55 euro è dovuto all'Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla Tabella **A** allegata all'Ordinanza Ministeriale. A norma dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.

A norma dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale, i candidati non devono versare ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami.

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

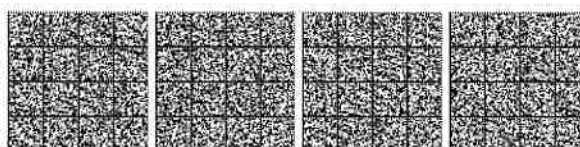


TABELLA B**PROGRAMMA D'ESAME**

(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del Geometra, definite dall'ordinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di Geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall'ordinamento vigente:

- ✓ progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);
- ✓ strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;
- ✓ teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;
- ✓ elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione;
- ✓ ordinamento della professione.

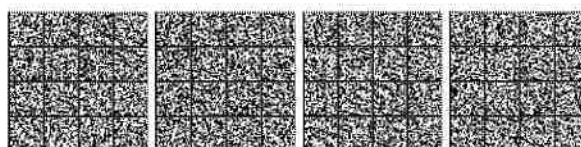


TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)
- Edilizia - Ingegneria delle Infrastrutture - Sistemi Informativi Territoriali

TABELLA D

CLASSI DI LAUREA: (Decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA: (Decreto ministeriale 16 marzo 2007)
4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile 7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale 8 - Ingegneria Civile e Ambientale	L-17 Scienze dell'Architettura L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b)	
Classe Laurea Specialistica DM 509/99	Classe di Laurea Magistrale DM 270/04
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria Civile
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

NOTA

E' titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

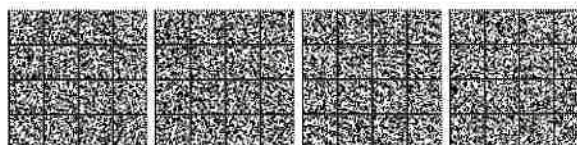
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/05 - Geologia applicata

GEO/11 - Geofisica applicata

ICAR/01 - Idraulica



ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 - Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 - Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

20E05746

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, così come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 230 concernente l'organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

